

ANNO XXXIII

NUMERO 23



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I, III, IV

CAMPOBASSO, 31 OTTOBRE 2002

Si pubblica normalmente il  
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE - VIA XXIV MAGGIO, 137 - CAMPOBASSO - TEL. 0874.429983/429986 - FAX 0874.429982

**AVVERTENZE:** il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella parte prima le leggi ed i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta, le deliberazioni consiliari di rilevante interesse, le disposizioni ed i comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio; nella parte seconda le leggi ed i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari, gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione; nella parte terza le decisioni della Corte Costituzionale e le ordinanze introduttive di giudizi di legittimità riguardanti la Regione, le decisioni della Commissione di Controllo sugli atti della Regione e del Comitato di Controllo sugli Enti locali e delle due Sezioni, nonché gli annunci e gli avvisi degli Enti controllati; nella parte quarta l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale.

**VENDITA FASCICOLI:** i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso - Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM - Palazzo di Giustizia - Campobasso. Prezzo di vendita di un fascicolo € 1,03.

**ABBONAMENTI** (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 36,15. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 13463864 intestato a: Regione Molise - Bollettino Ufficiale - Via XXIV Maggio n° 130 - 86100 Campobasso.

**MODALITÀ PER LE INSERZIONI:** il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer), in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibile) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 13463864 intestato a: Regione Molise - Bollettino Ufficiale - Via XXIV Maggio n° 130 - Campobasso.

## S O M M A R I O

PARTE PRIMA	
LEGGI E DECRETI	
LEGGI REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 25.	
Eliminazione delle barriere architettoniche.	Pag. 2715
LEGGI REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 26.	
Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili.	

li, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.

Pag. 2727

LEGGI REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 27.

Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane".

Pag. 2730

LEGGI REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 28.

Istituzione del servizio delle professioni sanitarie

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 26.

**Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.**

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE

della

REGIONE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1

*Finalità*

1. La Regione Molise, riconoscendo di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento lavorativo dei disabili, con la presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato: *Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*.
2. La presente normativa costituirà parte integrante e si raccorderà con la generale disciplina di cui si doterà la Regione Molise in attuazione della legge n. 68/1999 e per la ridefinizione generale delle regole del mercato del lavoro.

Art. 2

*Risorse  
del fondo regionale*

1. Le risorse finanziarie del fondo regionale sono costituite da:
  - a) importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999;
  - b) importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'articolo 5 della legge n. 68/1999;
  - c) eventuali contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali ulteriori risorse stanziare dalla Regione.

Art. 3

*Destinazione  
del fondo regionale*

1. Il fondo regionale è destinato al finanziamento dei

programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili di cui al successivo articolo 4.

2. I soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente comma 1, sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge n. 68/1999.

#### Art. 4

##### *Programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili*

1. I programmi regionali, della durata di un triennio, definiscono, in armonia con la generale pianificazione regionale delle politiche del lavoro:

- a) le modalità generali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e delle forme di collocamento mirato, dei disabili;
- b) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;
- c) i criteri per la valutazione, la concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
- d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali raggiunti.

2. I programmi regionali devono prevedere agevolazioni finanziarie e contributi da destinare:

- a) ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione, di cui alla legge n. 68/1999;
- b) alle cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991 iscritte all'albo regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;
- c) ai consorzi, di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 381/1991 iscritti all'albo regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;
- d) alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3;
- e) agli organismi, di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 104 del 5 febbraio 2002;
- f) altri soggetti pubblici e privati indicati nella legge n. 68/1999 che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili re-

sidenti nella regione o che siano comunque idonee a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 68/1999.

3. Le agevolazioni finanziarie e i contributi previsti nei programmi regionali non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge n. 68/1999.
4. I programmi triennali regionali, di cui al precedente comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni triennio.
5. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali triennali, su proposta del Comitato regionale per la gestione del fondo di cui all'articolo 5, provvede entro il 30 gennaio di ciascun anno alla emanazione dei relativi bandi per l'ammissione delle domande. La Giunta regionale provvede, altresì, alla ripartizione delle somme ai soggetti beneficiari, sulla base delle decisioni di assegnazione adottate dal Comitato regionale per la gestione del fondo.
6. Per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge il programma triennale, di cui al comma 1 è approvato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

#### Art. 5

##### *Organo amministrativo per la gestione del fondo regionale*

1. Per l'indirizzo, la gestione e l'amministrazione del fondo regionale è istituito il ~~Comitato regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso.~~
2. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso la competente Direzione generale della Regione.

#### Art. 6

##### *Composizione del Comitato*

1. Il Comitato di cui al precedente articolo ~~è composto da:~~
  - a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato con funzioni di Presidente;
  - b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro designato dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro;
  - c) un esperto in materia di interventi socio-assisten-

ziali designato dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali;

- d) n. 3 componenti designati dalla Commissione Tripartita in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  - e) n. 3 componenti designati dalla Commissione Tripartita in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;
  - f) n. 3 componenti designati dalle associazioni di disabili presenti in ognuna delle Commissioni provinciali tripartite, di cui 2 per la provincia di Campobasso ed 1 per la provincia di Isernia;
  - g) n. 1 rappresentante di ciascuna Provincia.
2. Per ogni componente effettivo è designato un supplente.
  3. Ai lavori del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il dirigente responsabile del Settore lavoro della Direzione Generale VI, competente per materia o suo delegato.
  4. Per le funzioni di segreteria e di assistenza al Comitato, nonché per l'espletamento delle funzioni e dei compiti relativi all'attuazione della presente legge e della legge n. 68/1999, è istituito presso la Direzione generale VI - Settore lavoro, l'Ufficio per l'inserimento lavorativo dei disabili.
  5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute. Qualora le designazioni non siano pervenute entro il termine di sessanta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede alla integrazione dei componenti del Comitato.
  6. Il Comitato dura in carica tre anni.
  7. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

#### Art. 7

##### *Funzioni del Comitato*

1. Il Comitato, di cui al precedente articolo 5, svolge i seguenti compiti e funzioni di:
  - a) promozione di iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;
  - b) proposizione dei programmi regionali, di cui all'articolo 4;
  - c) formulazione di proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione per le agevolazioni finanziarie e per i contributi previsti nei programmi regio-

d) valutazione dei progetti presentati, ai sensi della presente legge;

e) assegnazione delle somme in favore dei soggetti, di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

#### Art. 8

##### *Pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale dei contributi esonerativi*

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare i criteri e le modalità relative al pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici dei contributi esonerativi previsti dalla legge n. 68/1999.

#### Art. 9

##### *Disposizioni finanziarie per l'istituzione del fondo e per il finanziamento delle relative attività*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede mediante i proventi di cui all'articolo 2 che confluiranno in un apposito capitolo dell'entrata di nuova istituzione, denominato: "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".
2. La Regione assegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge, al fondo regionale 200.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2002.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con parte dello stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 2002 sulla U.P. di B. n. 5.4.480.
4. Relativamente agli oneri per gli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

#### Art. 10

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

#### Art. 11

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vi-


zione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 ottobre 2002

**Il Presidente**  
IORIO

---



*Regione Molise*

DECRETO N° 58

OGGETTO:

~~LEGG. 26/2002 - ART. 6 - NOMINA DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI~~

IL PRESIDENTE  
della  
GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto legislativo 469/97 sono state trasferite alle Regione e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro;

CHE la Regione Molise ha provveduto a recepire la normativa di cui al citato d.lgs 469/97, mediante la legge regionale 3.8.1999, n.27;

CHE la legge 68/99 concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" si prefigge l'obiettivo di favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

CHE la Regione Molise, ai sensi dell'art.14 della citata legge 68/99, ha provveduto ad istituire, con legge regionale del 28.10.2002, n.26, il Fondo per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili;

VISTI in particolare, l'art.5 della citata legge regionale 26/02, che istituisce il Comitato regionale per la gestione del suddetto Fondo regionale, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo e il successivo art.6 concernente la composizione dell'anzidetto Comitato e la costituzione dello stesso organo con decreto del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che il citato art.6, comma 2, della legge regionale 26/02 prevede per la costituzione del citato Organo collegiale la designazione di un supplente per ogni componente effettivo;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale del 6.12.1999, n.1842, sono state attribuite all'Assessorato al lavoro, a far data dal 26.11.1999, le competenze relative alle funzioni e ai compiti conferiti alla regione in materia di mercato del lavoro dal citato d.lgs.469/97;

VISTA la deliberazione del S.S. 03 n. 528 della Giunta Regionale, con la quale sono stati designati i componenti del predetto Comitato, di cui alla legge regionale n.26/02;

ATTESO che le funzioni di segreteria e di assistenza al Comitato sono assicurate dalla competente Direzione Generale- Settore Lavoro- ai sensi del ripetuto art.6, comma 4, l.r.26/02;



## Regione Molise

VISTO il comma 6 del suddetto art.6 della l.r.26/02, che disciplina in merito alla durata del suddetto organo collegiale;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa nomina;

### DECRETA

#### Art.1

Il Comitato regionale per la gestione del fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'art.5 della legge regionale 28.10.2002, n.26, è così composto:

- |   |  |
|---|--|
| • Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro | <b>PRESIDENTE</b>  |
| • Nicandro D'Apollonio                          | Esperto politiche attive del Lavoro-<br>Componente effettivo<br>Componente supplente   |
| • Carmela BARANELLO                             |  |
| • Michele COLAVITA                              | Esperto interventi socio-assistenziali<br>Componente effettivo<br>Componente supplente |
| • Omella SPINA                                  |  |
| • Ilario GUIDONE                                | Rappresentante Assoc.Industriali<br>componente effettivo<br>componente supplente       |
| • Massimo IACOBUCCI                             | Rappresentante Confcooperative M.<br>Componente effettivo<br>Componente supplente      |
| • Vinicio D'AMBROSIO                            | Rappresentante C.N.A.<br>Componente effettivo<br>Componente supplente                  |
| • Domenico CALLEO                               | Rappresentante C.G.I.L.<br>Componente effettivo<br>Componente supplente                |
| • Guido DININNO                                 | Rappresentante C.I.S.L.<br>Componente effettivo<br>Componente supplente                |
| • Carmine MACORETTA                             | Rappresentante U.G.L.<br>Componente effettivo<br>Componente supplente                  |
| • Patrizia CARNEVALE                            | Rapp. Provincia Campobasso<br>Componente effettivo                                     |
| • Sabino LO BUONO                               |  |
| • Ernesto CRESCITELI                            |  |
| • Carlo GENTILE                                 |  |
| • Nicola IANNITTO                               |  |
| • Giuseppe BRUSCIANO                            |  |
| • Angelo FRATANGELO                             |  |



## Regione Molise

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| • Angelo MAIO          | Componente supplente                 |
| • Armando D'ASCENZO    | Rapp. Commissione Prov.le Tripartita |
|                        | Campobasso -Componente effettivo     |
| • Nicola DI NIRO       | Componente effettivo                 |
| • Francesco FACCENDA   | Componente supplente                 |
| • Antonio SANTORO      | Componente supplente                 |
| • Francesco DE ADAMO   | Rapp. Comm. Prov. Tripart. ISERNIA   |
|                        | Componente effettivo                 |
| • Marco CONDIDORIO     | Componente supplente                 |
| • Salvatore AZZOLINI   | Rapp. Provincia ISERNIA              |
|                        | Componente effettivo                 |
| • Maria Anna DI PIETRO | Componente supplente                 |

### Art.2

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa SALLUSTIO Giuseppina, dipendente in servizio presso l'Assessorato al lavoro.

### Art.3

IL comitato dura in carica tre anni e sarà ricostituito nel rispetto di quanto indicato dall'art.6, comma 6 della legge regionale 26/2002.

### ART.4

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise

Campobasso, 27 MAG. 2003

IL PRESIDENTE



*[Handwritten signature]*



GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE  
 SETTORE CABINETTO E AA. GG.  
 P.C.O. 27 MAG. 2003  
 Campobasso  
 Il Responsabile della Sezione AA. GG.  
 (Dr. Giuseppe Caporale)





**Ciani Mirella**

---

**Da:** Ciani Mirella  
**Inviato:** martedì 8 giugno 2004 13.45  
**A:** 'avvdefrancesco@tiscali.it'  
**Oggetto:** Relazione al Parlamento art.21 legge n.68/88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione  
Divisione III

Con la presente le comunico che è pervenuta la documentazione cartacea  
Della Regione Molise – Prot.7829 datata 14 maggio 2004  
Pervenuta via fax in data 20 maggio 2004 e consegnatavi in fotocopia  
Saluti.  
Mirella Ciani



Regione Molise  
GIUNTA REGIONALE

ASS. EAURO (Ali.)

Adotta del 15 DIC. 2003

Deliberazione n. 1631

OGGETTO:

Legge 68/99-art.5 - Legge regionale n.26/2002- art.1 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili RETTIVE.

LA GIUNTA REGIONALE

Adunata il giorno 15 DIC. 2003 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1) IORIO       | Angelo Michele | PRESIDENTE     |
| 2) PATRICIELLO | Aldo           | VICEPRESIDENTE |
| 3) CHIEFFO     | Antonio        | ASSESSORE      |
| 4) DE MATTEIS  | Rosario        | "              |
| 5) DI SANDRO   | Filoteo        | "              |
| 6) PICCIANO    | Michele        | "              |
| 7) ROMANO      | Angelo Pio     | "              |
| 8) SOZIO       | Antonino       | "              |
| 9) VITAGLIANO  | Gianfranco     | "              |

Pres. Ass.

X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: Giuseppe CAMPOLIETI

HA DECISO

Argomento di cui all'oggetto quanto di seguito riportato (facciate interne):

Indirizzo/Assessorato: ALF POLITICHE DEL LAVORO

Servizio: PROMOZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in merito alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50 primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

Luogo, 9/12/03

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

Resta ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Importo € \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO

f.to Campolieti

IL PRESIDENTE

f.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, li 17 dicembre 2003



IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li \_\_\_\_\_

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art.5, comma 7, secondo il quale le regioni determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art.14, dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative irrogate ai dei datori di lavoro ;-

PREMESSO che con decreto ministeriale del 7 luglio 2000, n.357, è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità di concessione dell'esonero parziale dagli obblighi occupazionali prescritti dalla citata legge 68/99;

VISTO l'art.1 della legge regionale 28.10.2002, n.26 in particolare l'art.1 che istituisce il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art.14 della legge n.68/1999, le cui risorse sono costituite, tra l'altro, dagli importi relativi ai contributi esonerativi e alle sanzioni amministrative di cui all'art.5 della ripetuta legge 68/99;

PREMESSO che l'art.5 della suddetta legge regionale n.26/2002 istituisce il Comitato Regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso;

CHE il suddetto Comitato è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 27 maggio 2003, n.58;

VISTA la bozza di direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei suddetti importi dovuti da parte dei datori di lavoro obbligati ai sensi della normativa di cui alla ripetuta legge 68/99, elaborata dal Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal summenzionato Comitato regionale per la gestione del fondo;

CONSIDERATO che con la legge regionale del 2.12.2003 n.35 concernente, l'assestamento del bilancio regionale 2003, sono stati individuati i capitoli nn.9275 e 34250, rispettivamente di entrata nell'ambito dell'U.P.B. n.62 e di spesa nell'ambito della U.P.B. n.304, per le finalità di cui alla presente deliberazione;

ATTESA la necessità di procedere all'adozione delle suddette direttive al fine di consentire alle istituzioni preposte di procedere ad una puntuale attuazione della normativa di che trattasi;

RITENUTO urgente provvedere in merito;


SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL LAVORO

**UNANIME DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- di adottare le direttive concernenti i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento dei contributi esonerativi e delle sanzioni amministrative dovuti da parte dei datori di lavoro obbligati ai sensi della normativa di cui alla legge 68/99, predisposte dal Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro ai sensi dell'art.5, comma 7 della innanzi citata legge n.68/99 e allegata alla presente deliberazione;

- di stabilire che per le finalità di cui alla presente deliberazione verranno utilizzati i capitoli nn. 9275 e 34250, rispettivamente di entrata operante nell'U.P.B. n.62 e di spesa operante nell'ambito della U.P.B. n.304, del bilancio regionale relativo all'anno 2003;
- di dare mandato al Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro di provvedere in merito ai conseguenti e relativi adempimenti;
- di dare mandato al Servizio stampa per la pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 1631 del 15.XII.2003

**DIRETTIVE CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITA' DI PAGAMENTO,  
RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ESONERATIVI**

L.R. n. 27/99 "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego"

Legge regionale 26/02 "Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art.14 della legge 68/99.

Art.5, comma 7, della legge 68/99 e art.8 della Lr.26/02

D.M.7 luglio 2000, n.357

**Procedure per l'esonero parziale**

1. La domanda di esonero parziale dall'obbligo dell'assunzione di datori di lavoro privati ed enti pubblici economici è presentata al Centro per l'Impiego della Provincia in cui hanno sede; se localizzati in più Province, la domanda, è rivolta al Centro per l'impiego della Provincia in cui l'impresa ha sede legale.

La domanda di autorizzazione all'esonero parziale, presentata in carta legale, deve indicare:

- dati di identificazione del datore di lavoro;
- numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si chiede l'esonero;
- caratteristiche dell'attività svolta;
- periodo per il quale si chiede l'esonero;
- informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni;
- stabilità sul territorio delle unità operative interessate;
- speciali condizioni che determinano la richiesta.

2. Per quanto riguarda la misura percentuale massima di esonero il Centro per l'Impiego competente può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle speciali condizioni di attività rappresentate dal richiedente, aventi, almeno una delle caratteristiche indicate dall'art.3, comma 1, del D.M. 357/2000. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. Decadenza dell'autorizzazione all'esonero:

A seguito di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, perdurante anche a seguito di diffida del competente Centro per l'impiego, il Servizio Ispettivo della DPL, a cui sono state trasmesse le comunicazioni da parte del CPI, provvede, tenuto conto dell'infrazione rilevata, al calcolo delle maggiorazioni ed all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.5, comma 5 della legge 68/99, previa notifica del verbale contravvenzionale all'interessato e al Centro per l'impiego competente.

Il Centro per l'Impiego interessato dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale del datore di lavoro che non ottemperi al versamento del contributo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, anche a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

### **Versamento contributi esonerativi e sanzioni amministrative**

Il contributo esonerativo di Euro 12,91 (€ 25.000) per ogni giorno lavorativo, per singola unità lavorativa e gli importi delle sanzioni amministrative irrogate devono essere versati sul conto corrente postale o bancario intestato a "Regione Molise".

Il contributo esonerativo dovrà essere versato dai datori di lavoro in due rate semestrali, con scadenza 30 aprile e 31 ottobre.

Relativamente ai contributi esonerativi il prospetto riepilogativo annuale relativo a:

- numero delle unità per le quali è stato richiesto l'esonero,
  - numero dei giorni lavorativi soggetti a contributo,
  - estremi del versamento effettuato ( data codice banca, importo per singolo versamento),
- dovrà essere presentato al Centro per l'Impiego territorialmente competente, entro il (30 novembre)

### **Controlli**

L'Azienda invia al Centro per l'Impiego che ha emesso il Decreto di autorizzazione all'esonero parziale, la ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento.

La Regione trasmette alle Province i prospetti riepilogativi delle somme riscosse a titolo di versamento dei contributi, le Province effettuano i controlli sul rispetto delle procedure e dei pagamenti.

Qualora il controllo accerti un'omissione totale o parziale del versamento dovuto, il Centro per l'impiego competente provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente e, in caso di inutile decorso del termine di diffida, trasmette le relative comunicazioni al Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, per i relativi adempimenti di competenza.

### **Rinnovo richiesta**

Alla scadenza del periodo di durata dell'autorizzazione, il rinnovo della stessa potrà avvenire mediante autocertificazione del datore di lavoro che attesti la permanenza della situazione già autorizzata.

### **Revoca dell'autorizzazione all'esonero parziale**

In caso di mutamento dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esonero parziale, rilevati a seguito dei controlli o comunicati dall'impresa, il Centro per l'impiego competente verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento di autorizzazione, in caso contrario provvede alla revoca dello stesso.

**Sanzioni (Art. 15, Legge 68/99)**

Le risorse provenienti dall'irrogazione delle sanzioni, effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, confluiscono nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla l.r.26/02.

**RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO REGIONALE**

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è costituito:

- dagli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99;
- dagli importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'art.5 della legge68/99,
- da eventuali contributi di fondazioni , enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali risorse stanziare dalla Regione Molise.

**Comitato Regionale per la gestione del Fondo regionale**

Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili svolge i seguenti compiti:

- promuove iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;
- propone alla Giunta regionale i programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili, di cui all'art.4 della legge regionale 26/02;
- formula proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione alle agevolazioni finanziarie e ai contributi previsti nei programmi regionali;
- valuta i progetti presentati ai sensi della legge regioanle 26/02;
- provvede all'assegnazione degli importi a favore dei soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'art.4, comma 2 della l.r.26/02.